



news e informative

REVISIONE DISCIPLINA DELLA DILAZIONE DI PAGAMENTO

É previsto che a **seguito della presentazione** all'Agente della riscossione della **domanda di rateazione** da parte del contribuente che versa in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e **fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa / decadenza dalla dilazione**:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi / ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Inoltre:

- **non può essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica** effettuata ex art. 48-bis, DPR n. 602/73 (verifica da parte delle Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare un pagamento di un importo superiore a € 5.000, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento) **se antecedente al provvedimento di accoglimento della dilazione**;
- il **pagamento della prima rata del piano di dilazione** determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, purché non sia ancora intervenuto l'incanto con esito positivo / non sia stata presentata istanza di assegnazione / il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Le novità in esame sono applicabili ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30.11.2020.

Relativamente alle **richieste di rateazione presentate nel periodo 30.11.2020 - 31.12.2021**:

- è elevato a **€ 100.000** (in luogo di € 60.000) il limite al cui mancato superamento il contribuente **non deve documentare** la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per poter ottenere la dilazione;
- con riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi, gli effetti della decadenza automatica dalla rateazione, della riscossione in unica soluzione dell'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto nonché della possibilità di nuova rateazione del carico se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate si determinano **in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate anche non consecutive**.



È inoltre previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, **anteriormente alla data di inizio della sospensione** (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è **intervenuta la decadenza** dal beneficio, **possono essere nuovamente oggetto di dilazione** presentando l'apposita **domanda entro il 31.12.2021 senza obbligo di versare le rate scadute** alla data della relativa presentazione.

Infine è riconosciuta la possibilità di accordare le **dilazioni relativamente ai debiti per i quali, al 31.12.2019, si è determinata l'inefficacia** della definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 – ("**rottamazione**" e "**rottamazione-bis**").

Brescia, 10 dicembre 2020